

# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

#### AREA TUTELA AMBIENTALE L.R.11/2001

Determinazione N. 3126 / 2022

Responsabile del procedimento: CIUFFI PAOLO

Oggetto: CERTIFICAZIONE DEL COMPLETAMENTO E DELLA CONFORMITÀ DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA (MISO) DEI SUOLI AI SENSI DEL D.LGS 152/2006" DEL SITO ENI SPA RAFFINERIA VIA DEI PETROLI 4 - SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI VENEZIA PORTO MARGHERA (VE). ENI SPA RAFFINERIA DI VENEZIA

# Il dirigente

**Premesso** che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni":

- al comma 16 stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni:
- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 dispone, tra l'altro che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

# visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. l'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. il Decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, così come modificato con decreti n. 51 del 7.06.2019 e n. 34 del 16.06.2022, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v. il Decreto del Sindaco metropolitano n. 52 del 01.09.2022 relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale dell' "Area Tutela Ambientale" al dott. Massimo Gattolin;
- vi. la deliberazione n. 2 del 18.01.2022, esecutiva, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024;
- vii. la delibera di Consiglio n. 2/2022 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024:
- viii. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022-2024, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 5 del 11.03.2022, che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;

- ix. il decreto del Sindaco metropolitano n. 5 del 11.03.2022 di approvazione dell'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana:
- x. il PEG vigente ed in particolare le attività previste nel relativo Piano degli Obiettivi;

#### premesso che:

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con Decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29.12.2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 05.04.2018, n. 14 del 21.01.2019, n. 28 del 19.03.2019 e n. 34 del 16.06.2022 è stata approvata la nuova macrostruttura;
- iii. con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 36 del 29.06.2022 è stato adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 1 DL. 80/2021 convertito in L. 113/2021 e del DPR 81 del 24.06.2022, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024, comprensivo delle misure del PTPCT;

Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal PIAO:

- dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2022-2024):
- ii. dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario dott. Massimo Gattolin e del Responsabile del Procedimento geom. Paolo Ciuffi (rif. Mis Z10 del PTPCT 2022-2024);
- iii. dichiara che con atto organizzativo del dirigente dell'Area Ambiente del 30.06.2022 è stato individuato il geom. Paolo Ciuffi quale responsabile del procedimento per il rilascio delle certificazioni del completamento e della conformità dei progetti di bonifica (rif. Mis Z20A del PTPCT 2022-2024);

#### visti.

- il D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 che al titolo V disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e all'art. 248 dispone: "il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente, e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente";
- ii. la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n.19. con la quale sono state dettate *disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali* e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
- iii. la L.R. n. 3 del 21.01.2000 che detta disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e definisce le competenze delle province in materia di bonifica e ripristino dei siti inquinati;
- iv. la L.R. n. 20 del 16.08.2007, che ribadisce all'art. 18 che fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli artt. 4 6 7 stabilite con la L.R. n. 3 del 21.01.2000 e successive modificazioni.

premesso che la società ENI Spa Raffineria di Venezia a fronte degli esiti delle campagne di caratterizzazione ambientale realizzate tra il 1999 e il 2008, la ditta ha successivamente presentato l'Analisi di Rischio la quale ha evidenziato la necessità di intervento di mitigazione/gestione del potenziale rischio per le aree contaminate in cui non è presente una copertura superficiale, in corrispondenza delle quali i ricettori umani (lavoratori) sono potenzialmente esposti ai contattai diretti con il suolo insaturo superficiale. Successivamente la ditta ha presentato nel novembre 2012 il Progetto di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) dei suoli dell'area ENI Spa Raffineria Via dei Petroli 4 con successive integrazioni trasmesse nel giugno 2013 ed approvate con Decreto del MATTM n. prot. 5172/TRI/DI/B del 08.07.2014.

**preso atto che** la ditta ENI Spa Raffineria di Venezia ha trasmesso la fideiussione bancaria n. 815/732 del 14.11.2014 emessa da UBI Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Piazza Vittorio Veneto n. 8 – Bergamo, acquisita con prot. n. 107427 del 22.12.2014, a favore della Provincia di Venezia, ora Città Metropolitana di Venezia, a garanzia dell'intervento di bonifica approvato con il Decreto del MATTM n. 5172/TRI/DI/B del 08.07.2014.

vista la richiesta, acquisita con prot. 27870 in data 16.05.2022, da parte della ditta ENI Spa Raffineria di Venezia di rilascio della certificazione del completamento e della conformità al progetto di Messa in Sicurezza Operativa dei suoli del sito in oggetto.

dato atto che la Città metropolitana di Venezia ai fini del rilascio della certificazione, con lettera prot. 29747 del 24.05.2022 ha richiesto al Servizio Bonifiche dell'ARPAV di Venezia la trasmissione della relazione tecnica prevista dall'art. 248 comma 2 D.Lgs. 152/2006, sospendendo i termini del procedimento amministrativo.

### acquisito:

- i. certificato di collaudo e relazione di collaudo degli interventi di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) dei suoli con prot. 27870 in data 16.05.2022;
- ii. la relazione tecnica dell'ARPAV di Venezia con prot. 49134 del 29.08.2022;

dato atto che la citata relazione tecnica dell'ARPAV di Venezia, a fronte della documentazione acquisita agli atti e dei sopralluoghi e controlli eseguiti nel sito, evidenzia che gli interventi previsti sono stati completati e realizzati in sostanziale conformità al progetto approvato e alle modifiche avvenute in corso d'opera preventivamente comunicate.

Si evidenzia che l'Agenzia riporta che in considerazione dell'elevata variabilità delle concentrazioni dei composti volatili rilevate nel soil gas, vi sia la necessità di proseguire con i monitoraggi, previsti dal Progetto di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) approvato e finalizzati alla verifica dell'assenza di rischio sanitario associato al percorso di volatilizzazione da suolo.

**dato atto che** il termine del procedimento, pari a n.30 giorni ed al netto delle sospensioni previste per legge, era fissato al 20.09.2022, il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento, pubblicato sul sito dell'amministrazione alla pagina:

http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualit%C3%A0.html

#### **DETERMINA**

- di certificare il completamento e la conformità al Progetto di Messa in Sicurezza Operativa dei suoli del sito ENI Spa Raffineria di Venezia Via dei Petroli 4 – Sito di Interessa Nazionale di Venezia Porto Marghera (VE) approvato con Decreto del MATTM n. 5172/TRI/DI/B del 08.07.2014, così censito: Comune di Venezia
  - Mappali: Foglio 6 (ex Sezione Venezia, Foglio 6), mappali n. 31 e 389
- 2. di stabilire le seguenti prescrizioni:
  - a) qualsiasi attività avviata nel sito successivamente alla dichiarazione di fine lavori, tenuto conto anche dell'effetto delle conseguenti condizioni di utilizzo delle medesime, dovrà garantire il mantenimento dell'integrità degli interventi di messa in sicurezza attuati. In particolare si dovrà operare secondo la normativa sui siti contaminati vigente all'epoca dell'intervento ed in caso di manomissioni, anche di carattere accidentale, prevedere il completo ripristino dei presidi attuati;
  - b) qualsiasi modifica delle opere di messa in sicurezza (coperture con terreni, calcestruzzo ed asfalto) devono essere oggetto di variante progettuale sottoposte alla procedura di approvazione della vigente normativa sui siti contaminati;
  - c) la pavimentazione realizzata nell'ambito degli interventi di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) aventi caratteristiche di interruzione dei percorsi espositivi potenzialmente attivi, dovranno essere sottoposte a verifiche con cadenza semestrale così da garantire l'integrità nel tempo. I risultati dovranno essere trasmessi con cadenza annuale alla Città metropolitana di Venezia ed all'Arpav di Venezia;
  - d) al momento della dismissione dell'attività presente attualmente nel sito si dovrà procedere ai sensi della normativa allora vigente per i siti contaminati, prevedendo la rielaborazione dell'Analisi di Rischio per verificare se necessario procedere ad un intervento di bonifica dei suoli;
  - e) la ditta è tenuta a presentare report degli esiti dei monitoraggi per i soil gas per ulteriori 5 anni, inviando annualmente gli elaborati agli Enti di controllo ai fini delle dovute valutazioni;
- 3. di trasmettere il presente atto alla ditta ENI Spa Raffineria di Venezia, in qualità di proprietario ed esecutore degli interventi di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) ed ai fini dell'acquisizione d'ufficio, di inviarlo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione del Veneto, al Comune di Venezia ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia.

Avverso la presente determina è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente da parte della Ditta interessata.

Il presente atto non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

MOD\_BON00\_D01\_rev2

IL DIRIGENTE MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente